Civile Ord. Sez. 1 Num. 3025 Anno 2019

Presidente: TIRELLI FRANCESCO

Relatore: DI MARZIO MAURO Data pubblicazione: 31/01/2019

sul ricorso 13342/2014 proposto da:

MASINI CONCETTA, CAPPELLI ENNIA, CAPPELLI VALENTINA E CAPPELLI BRUNO, domiciliati in Roma, via Udine 6, presso lo studio dell'avvocato Marco Annoni, che le difende unitamente all'avvocato Walter Giacomini, per procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA;

- intimato -

contro

BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C., domiciliati in Roma, via degli Scipioni 94, presso lo studio dell'avvocato Giovanna Fiore, che la difende

2237 2018 unitamente all'avvocato Bianca Barbieri, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO

FATTI DI CAUSA

1. — Con sentenza del 12 maggio 2014 la Corte d'appello di Ancona ha accolto l'appello proposto dal Comune di Sant'Agata Feltria nei confronti di Masini Concetta, Cappelli Bruno, Cappelli Ennia e Cappelli Valentina, nonché di Brizzi Costruzioni S.n.c., contro la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro aveva condannato il Comune al risarcimento del danno subito dagli originari attori Masini-Cappelli, quantificato in € 3.830,00, oltre accessori, danno prodottosi in conseguenza di opere di sistemazione idrica poste in essere dal Comune medesimo, il quale aveva chiamata in causa l'appaltatore di tali opere, Brizzi Costruzioni S.n.c..

Per l'effetto la Corte territoriale ha respinto la domanda proposta dai Masini-Cappelli nei confronti del Comune, escludendo altresì che essi avessero esteso la domanda nei riguardi della società chiamata in causa nel giudizio di primo grado.

2. — Masini Concetta, Cappelli Bruno, Cappelli Ennia e Cappelli Valentina hanno proposto ricorso per quattro mezzi.

Brizzi Costruzioni S.n.c. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memoria.

Il Comune intimato non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il ricorso principale contiene quattro motivi.

Il primo motivo è rubricato: «Violazione, errata interpretazione ed applicazione degli artt. 99 e 189 c.p.c., laddove la Corte di merito ha negato la automatica estensione alla terza chiamata della domanda risarcitoria in origine proposta dagli attori nei confronti del solo convenuto Comune di Sant'Agata Feltria».

Il secondo motivo è rubricato: «Violazione, errata interpretazione ed applicazione degli artt. 99, 189 e 345 c.p.c., laddove la Corte di merito non ha valutato che la omessa trascrizione dell'estensione della domanda al terzo chiamato in garanzia in sede di precisazione delle conclusioni è dipeso da mero errore materiale, non avendo i ricorrenti mai rinunciato a tale domanda».

Il terzo motivo è rubricato: «In ogni caso, omessa e contraddittoria motivazione sottesa all'esclusione del automatica estensione della domanda risarcitoria al terzo chiamato e/o all'esclusione della volontà degli attori in primo grado di avvalersi di tale estensione, pure espressamente richiesta in memoria ex art. 183 c. 5 c.p.c. e mai oggetto di rinuncia».

Il quarto motivo è rubricato: «Violazione, errata interpretazione ed applicazione degli artt. 2043 ss. e 2049 c.c., nonché degli artt. 1655 ss. c.c., laddove la Corte di merito ha escluso la responsabilità concorrente del Comune di Sant'Agata Feltria. Omessa e contraddittoria motivazione sul punto».

- 2. Il ricorso principale va accolto nei limiti che seguono.
- 2.1. Il primo, secondo e terzo motivo, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili.

Come si è osservato in espositiva, gli originari attori hanno originariamente spiegato la propria domanda risarcitoria nei confronti del Comune, che ha chiamato in causa l'appaltatore delle opere a seguito delle quali si sarebbero prodotti i danni oggetto del contendere. A tal riguardo il giudice di merito ha osservato, a pagina 4 della sentenza impugnata, «che la chiamata della medesima in primo grado non era giustificata dall'indicazione del soggetto responsabile in alternativa ma dalla manleva che si intendeva ottenere, sicché si rendeva necessaria una domanda ad hoc nei confronti della chiamata ad opera degli attori. Tale domanda risulta proposta in sede di memoria ex articolo 183 c.p.c. ma non è stata ribadita dalle conclusioni degli appellati».

Orbene, tale affermazione è conforme, in diritto, alla ribadita massima secondo cui: «Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti» (Cass. 27 aprile 2016, n. 8411 tra le molte).

Nel ricorso i ricorrenti obiettano che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la società chiamata sarebbe stata «evocata in causa dall'originario convenuto ... quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione rivendicata dall'attore», ma la censura è sul punto totalmente carente di autosufficienza, giacché non contiene la specifica indicazione del contenuto degli atti difensivi del Comune da cui detta prospettazione sarebbe evincibile.

Per il resto i motivi sono inammissibili per violazione del precetto di cui al numero 6 dell'articolo 366 c.p.c., giacché il ricorso è sul punto fondato su alcuni atti dai quali sarebbe possibile desumere la volontà di estendere e di mantenere ferma l'estensione della domanda nei confronti della società chiamata in causa (memoria di cui all'articolo 183 c.p.c., verbale di precisazione delle conclusioni in cui l'estensione della domanda non sarebbe stata riproposta per mero errore materiale, scritti conclusionali), ma detti atti non sono localizzati, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475).

2.2. — È viceversa fondato il quarto motivo.

La Corte territoriale ha affermato che l'appaltatore, non il committente, sarebbe responsabile dei danni arrecati a terzi nel compimento dell'opera, fatte salve le ipotesi di specifiche violazioni del principio del neminem laedere ovvero di culpa in eligendo da parte del primo, o altresì di privazione dell'appaltatore, ridotto a nudus minister, di qualunque autonomia decisionale.

Tale affermazione è tuttavia errata in diritto, giacché effettuata in violazione del principio secondo cui: «In tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente» (Cass. 12 dicembre 2016, n. 25408, tra le molte).

3. — Il ricorso incidentale contiene tre motivi.

Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., censurando la sentenza

impugnata per aver escluso la responsabilità del Comune ravvisando invece quella di Brizzi Costruzioni S.n.c..

Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 2043 e seguenti 1665 e seguenti c.c. anche con riguardo all'appalto di opere pubbliche in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di esplicitare qualunque riferimento al comportamento, quanto meno colposo, della società chiamata in causa, nonché della sussistenza del danno lamentato dagli attori e del nesso causale tra la condotta e il danno.

Il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 132, numero 4, c.p.c., per difetto ed insufficienza della motivazione, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata perché sostanzialmente mancante di motivazione.

- 4. Il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione a carico di Brizzi Costruzioni S.n.c., ma si limita ad escludere la responsabilità del Comune ed a rigettare la domanda spiegata nei suoi confronti.
- 5. In definitiva la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Ancona, la quale si atterrà al principio dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, accoglie il quarto motivo di ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 12 dicembre 2018.

Il Funzionario Giudizia o Dott.ssa Fabrizia BARONE IIpresident